



## Commento relativo all'ordinanza dell'USAV che istituisce misure destinate a evitare l'ulteriore diffusione dell'influenza aviaria

### I. Situazione iniziale

Nell'ordinanza sulle epizootie (OFE, RS 916.401) l'influenza aviaria è classificata come epizootia altamente contagiosa (art. 2 lett. o OFE). Sono considerati ricettivi tutti i tipi di uccelli, in particolare il pollame da cortile (art. 122 OFE). La malattia colpisce in modo particolarmente grave e rapido polli e tacchini. Gli uccelli acquatici, come le anatre e le oche, contraggono raramente la malattia e in forma più lieve, ma possono diffondere l'agente patogeno. Secondo le attuali conoscenze scientifiche, non vi sono terapie in grado di curare con successo gli animali infetti ed i tentativi terapeutici sono vietati (cfr. art. 81 OFE). Attualmente, dei vaccini sono in fase di studio, ma prima tutto utilizzo ci vuole sempre un'autorizzazione dell'USAV. Quindi, le possibilità di combattere l'epizootia si limitano ancora al contenimento della sua diffusione mediante l'uccisione degli animali infetti o possibilmente infetti. Per preservare dall'epizootia le aziende detentrici di pollame sono decisivi severi provvedimenti di biosicurezza. L'uccisione degli animali infetti è inoltre importante anche nell'ottica del benessere degli animali, in quanto risparmia loro le sofferenze causate dall'epizootia.

A causa dei numerosi casi di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) negli uccelli selvatici, quest'inverno in tutta la Svizzera sono state adottate speciali misure per proteggere le aziende detentrici di animali dall'introduzione dell'influenza aviaria. L'ordinanza dell'USAV del 24 novembre 2022<sup>1</sup> che istituisce misure destinate a evitare l'ulteriore diffusione dell'influenza aviaria obbligava i detentori di animali, dal 28 novembre 2022 al 30 aprile 2023, a proteggere il pollame dal contatto con gli uccelli selvatici, a tenere separati il pollame da cortile dalle oche e dai ratiti e ad applicare misure igieniche particolarmente severe. Nel periodo compreso tra novembre 2022 e aprile 2023, tre aziende detentrici di pollame sono state colpite da HPAI. L'USAV e il Cantone di Zurigo ne hanno informato il pubblico. I comunicati stampa sono disponibili sul sito Internet [Influenza aviaria \(AI\) nell'animale](#). A seguito di una forte diminuzione dei casi negli uccelli selvatici, le misure di protezione sono state abrogate a partire dal 1° maggio 2023<sup>2</sup>. Tuttavia, nel comunicato stampa pubblicato in occasione dell'abrogazione, l'USAV ha sottolineato che si sarebbe continuato a monitorare attentamente la situazione epizootica.

All'inizio di maggio, gli ornitologi hanno osservato un aumento della mortalità dei gabbiani nelle colonie di nidificazione di Neeracher Ried, nel Cantone di Zurigo, e nei pressi di Rapperswil, nel Cantone di San Gallo. Nelle analisi di laboratorio è stata rilevata l'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1. Il 19 maggio 2023, il virus dello stesso sottotipo è stato rilevato anche in gabbiani comuni rinvenuti morti presso il lago di Pfäffikon. Sono in corso ulteriori indagini per determinare se l'epizootia si è ulteriormente diffusa (art. 122f cpv. 1 OFE).

Dopo aver consultato i veterinari cantonali, l'USAV stabilisce nella presente ordinanza le zone di controllo e di osservazione ai sensi dell'articolo 122f capoverso 2 OFE. Inoltre, in virtù dell'articolo 57 capoverso 2 lettera b della legge sulle epizootie (RS 916.40), ordina provvedimenti temporanei secondo l'articolo 10 capoverso 1 numeri 4 e 6 LFE.

<sup>1</sup> RS 916.443.116

<sup>2</sup> [Influenza aviaria: misure abrogate dal 1° maggio 2023 \(admin.ch\)](#)



## **II. Le disposizioni nel dettaglio**

### **Articolo 1: Oggetto**

L'ordinanza stabilisce la zona di osservazione e l'estensione delle zone di controllo. Attualmente sono interessate delle zone di riproduzione dei gabbiani comuni nei Cantoni di Zurigo e San Gallo. Questa situazione può mutare velocemente.

### **Articolo 2 Zona di osservazione**

A causa del possibile sviluppo dinamico, è necessario dichiarare l'intera Svizzera inclusa l'enclave di Büsingen zona di osservazione.

### **Articolo 3 Zona di controllo**

Durante il periodo riproduttivo, i gabbiani comuni di solito rimangono vicino alla loro zona di riproduzione.

Poiché le restrizioni sull'allevamento all'aperto hanno un impatto sul benessere degli animali, le zone di controllo sono definite sulla base di una valutazione ponderata tra benefici e rischi. L'ordinanza stabilisce l'estensione delle zone di controllo: il rischio per le aziende detentrici di pollame che giustifica la restrizione dell'allevamento all'aperto è generalmente ipotizzato per un raggio di 1 km intorno alle zone di riproduzione infette o alle zone di riproduzione nelle vicinanze. La decisione se una zona di riproduzione rappresenti un rischio per le aziende detentrici di pollame in questa zona è di competenza dei veterinari cantonali. A tal fine, i Cantoni e l'USAV si tengono reciprocamente informati.

### **Articoli 4 e 5 Obblighi di notifica e di documentazione**

Nelle aziende detentrici con almeno 100 capi di pollame, i detentori di animali devono tenere una documentazione degli animali morti e dei segni particolari di malattia (art. 4 cpv. 2). Gli articoli 4 capoverso 1 e 5 specificano i già esistenti obblighi di notifica dei detentori di animali e dei veterinari ai sensi dell'articolo 11 LFE e dell'articolo 61 OFE in caso di sospetta epizoozia. I detentori di animali devono prima consultare il proprio veterinario, il quale, dopo aver valutato la situazione, decide se effettua la notifica all'autorità veterinaria.

### **Art. 6 Mercati , esposizioni e manifestazioni analoghe**

Poiché sono state istituite zone di controllo laddove vi è il rischio che l'influenza aviaria giunga nelle aziende detentrici di pollame, non è possibile esporre pollame nei mercati e nelle esposizioni che si tengono in suddette zone.

### **Art. 7 Sorveglianza delle aziende detentrici di pollame**

L'USAV si avvarrà della possibilità di effettuare controlli a campione nelle aziende, in particolare se i detentori di animali notificheranno sempre più spesso sintomi sospetti di malattia.

## **Entrata in vigore e durata di validità**

L'ordinanza entra in vigore il 27 maggio 2023 e si applica fino al 31 luglio 2023.

## **IV. Ripercussioni**

I provvedimenti da adottare nelle zone di osservazione e di controllo comportano determinate restrizioni per gli avicoltori. Tuttavia, queste sono anche nel loro interesse, poiché prevenire l'ulteriore diffusione dell'influenza aviaria può non soltanto evitare grandi sofferenze agli animali, ma anche danni economici. Pertanto, le restrizioni sono considerate ragionevoli e indispensabili.

## **V. Compatibilità con gli obblighi internazionali della Svizzera**

Le misure di lotta sono conformi ai requisiti concordati con l'UE e stabiliti all'articolo 2 dell'allegato 11 e alla cifra V dell'appendice 1 dell'Accordo del 21 giugno 1999<sup>3</sup> tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli e sono pertanto compatibili con gli obblighi internazionali.

---

<sup>3</sup> RS 0.916.026.81